

Introduzione alla VIA / VAS

Agrigento, 23 novembre 2004



Hanno collaborato:

Settore “Sviluppo criteri e strumenti di valutazioni integrate”

- Dott.ssa Luciana Sinisi
- Dott.ssa Anna Cinzia Bartoccioni
- Ing. Stefano Pranzo
- Dott.ssa Valentina Sini
- Dott.ssa Jessica Tuscano

Settore “Metodologie di analisi e valutazioni dell’impatto ambientale”

- Ing. Vincenzo Cammarata
- Arch. Giampiero Baccaro
- Dott.ssa Anna Cacciuni
- Dott.ssa Caterina D’Anna
- Ing. Enrico Mazzocchi
- Dott. Giorgio Occhipinti
- Ing. Stefano Saffioti
- Dott. Paolo Sciacca
- Sig.ra Rossella Sisti
- Arch. Claudia Spitali



Che cosa è la VIA

**Strumento fondamentale della
politica di governo del territorio**

Duplici aspetto:

**Procedura amministrativa
Metodologia**



Principi

- **Correzione alla fonte dei danni recati all'Ambiente**
- **Chi inquina paga**

Finalità

Le valutazioni non devono essere riferite soltanto agli effetti diretti o indiretti sulle risorse naturali ma anche agli altri fattori che più direttamente interessano la qualità della vita e della salute umana



Con l'ausilio di strumenti analitici è possibile misurare l'impatto ambientale in modo sistematico, preventivo e integrato.



Aspetti salienti

- **Strumento di conoscenza**
- **Informazione del pubblico**
- **Utile se fatta all'inizio e se riguarda tutte le fasi di un progetto**
- **Approccio interdisciplinare (integrato)**
- **Valutazione e confronto di soluzioni diverse (alternative)**
- **Occasione di miglioramento di situazione ambientali**
- **Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (P.A., Stakeholders)**



Definizione di Impatto Ambientale

Insieme degli effetti rilevanti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli o cumulativi, positivi e negativi che progetti, pubblici o privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi naturali e umani.

Dalla L. R. 9/99 dell'Emilia-Romagna



Procedura

Insieme di **passi amministrativi** che mirano a fare **interiorizzare** alle Pubbliche amministrazioni e agli operatori privati la **Valutazione sistematica e preventiva**, in una fase precoce di progettazione, degli **effetti** delle loro azioni sull'**ambiente** (inteso come il complesso del sistema naturale ed antropico).

Obiettivi della procedura

- **Prevenzione**
- **Informazione e partecipazione**
- **Coordinamento e semplificazione delle procedure**
- **Supporto alla decisioni**



Nascita

NEPA anni 70

anticipando di quasi 10 anni il principio fondatore del concetto di Sviluppo sostenibile definito come “uno sviluppo che soddisfi le nostre esigenze d’oggi senza privare le generazioni future della possibilità di soddisfare le proprie”([1]).

[1] World Commission on Environment and Development, Our Common Future, 1987.



Perché nasce

Stati Uniti e Europa

Progressivo degrado ambientale

Scarsa considerazione degli aspetti ambientali nella programmazione degli interventi

Limiti delle metodologie scientifiche per valutare l'accettabilità di interventi a potenziale elevato impatto ambientale

Processi decisionali che necessitano di strumenti complessivi di analisi e valutazione



NEPA - National Environmental Policy Act (1969)

- Legge entrata in vigore nel 1970
- Regolamento applicativo (1978)

Il NEPA assoggetta a VIA le attività degli stati e delle Agenzie Federali che possono avere un impatto ambientale rilevante

(anche piani e programmi, politiche, formulazioni leggi e regolamenti)



Rappresenta il punto di riferimento per la maggioranza dei Paesi che hanno adottato la Procedura di VIA

**Canada, Francia, Paesi Bassi, Svizzera (1971),
Europa (UE) (1985)**

Il Processo decisionale che porta alla realizzazione di un Progetto, Piano o Programma deve tener conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente circostante in modo preventivo e partecipato.



Obiettivi Politica Ambientale del NEPA

- Assicurare l'ambiente alle generazioni future
- Garantire un ambiente sicuro, sano, produttivo, esteticamente e culturalmente gradevole
- Raggiungere un ampio grado di positivo uso dell'ambiente, privo di degrado, rischio per la salute e sicurezza personale o altre conseguenze
- Conservare aspetti storici e culturali
- Mantenere la diversità e la varietà delle scelte individuali
- Raggiungere l'equilibrio, tra la popolazione e l'uso delle risorse, che consenta un elevato livello di vita e un'ampia partecipazione alle attrattive della vita
- Migliorare la qualità delle risorse rinnovabili e ottenere il massimo riciclaggio delle risorse non rinnovabili.



La VIA nel mondo

Livello della legislazione relativa agli SIA

- Internazionale
- Transfrontaliero
- Federale
- Nazionale
- Regionale
- Locale



Valutazione d'impatto ambientale (VIA)

=

Environmental Impact Assessment (EIA)

Studio d'impatto ambientale (SIA)

=

Environmental Impact Statement (EIS)



La VIA nel mondo

Definizione comune

Lo Studio di Impatto Ambientale è un processo sistematico di identificazione, di previsione, di valutazione e di riduzione degli effetti fisici, ecologici, estetici, sociali e culturali di un progetto che potrebbe alterare sensibilmente l'ambiente circostante.

Va effettuato prima di prendere qualsiasi decisione.



Stati Uniti d'America

NEPA + REGOLAMENTO APPLICATIVO 1978

AUTORITA' COMPETENTI

AGENZIE FEDERALI, CEQ (CONSIGLIO PER LA QUALITA' DELL'AMBIENTE)

FASE DI SCOPING (EIS)

IL PUBBLICO, IL PROPONENTE L'ENTE DIRETTORE E GLI ENTI COOPERANTI CONTRIBUISCONO ALLA DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI ANALISI EFFETTUANDO APPOSITE RIUNIONI DI SCOPING



Stati Uniti d'America

LA PROCEDURA

- L'ENTE DIRETTORE REDIGE UNA VERSIONE PROVVISORIA DI VIA (DRAFT EIS)
- PUBBLICAZIONE + INCHIESTA PUBBLICA
- L'ENTE DIRETTORE, SULLA BASE DEGLI ESITI DELL'INCHIESTA, REDIGE LA VERSIONE DEFINITIVA DELLA VIA (FINAL EIS)
- PUBBLICAZIONE DELLA DECISIONE FINALE
- NEL CASO IN CUI GLI ENTI COOPERANTI NON RAGGIUNGANO LA CONCERTAZIONE I PRIMI POSSONO RINVIARE LA VIA AL CEQ (Council on Environmental Quality) CHE DECIDE DEFINITIVAMENTE (ASSISTED NEGOTIATION)



Canada 1974

EARP (ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND REVIEW PROCESS)

AUTORITA' COMPETENTI

FEARO (FEDERAL ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND REVIEW OFFICE)

FASE DI SCOPING

PER I PROGETTI DI MAGGIORE IMPATTO

LA COMMISSIONE VIA SOTTOPONE L'INSIEME DEGLI IMPATTI ALL'ATTENZIONE DEL PUBBLICO E DEGLI ENTI FEDERALI E LOCALI AL FINE DI ELABORARE LE LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLO SIA



Canada

LA PROCEDURA

- LA COMMISSIONE RENDE PUBBLICO LO SIA
- LA COMMISSIONE INDICE RIUNIONI (COMUNITARIE – TECNICHE – PUBBLICHE QUESTE ULTIME OBBLIGATORIE)
- VIENE REDATTO UN RAPPORTO CHE VIENE PRESENTATO AL MIN. AMBIENTE
- LA DECISIONE FINALE VIENE PRESA DAL MIN. AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MIN. INTERESSATO
- IN CASO DI DISACCORDO LA QUESTIONE VIENE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER LA DECISIONE FINALE



EUROPA

Quadro di riferimento Comunitario

Nel 1958 data di nascita della comunità Europea la protezione ambientale non era considerata un obiettivo necessario.

EUROPA

1° Programma di azione ambientale (1973-1977)

La Comunità Europea con il 1° programma di azione ambientale definisce i principi di politica ambientale.

- 1. Prevenire è meglio che curare**
- 2. Gli effetti ambientali devono essere presi in conto in uno stadio il più preliminare possibile rispetto al processo decisionale**
- 3. La natura va utilizzata ma non sfruttata**
- 4. La conoscenza scientifica deve permettere migliorare le azioni preventive**
- 5. Chi inquina paga**



6. Le attività di uno Stato membro non devono causare il deterioramento di altri Stati

7. Le politiche ambientali degli SM devono tener conto degli interessi dei paesi in Via di sviluppo

8. La CEE e gli SM devono agire in concerto per promuovere una politica ambientale internazionale

9. L'educazione del pubblico è necessaria per coinvolgere tutti i soggetti nella protezione dell'ambientale

10. Il programma di azione è un livello appropriato

11. Le politiche ambientali devono essere coordinate all'interno della CEE senza ostacolare i programmi a livello nazionale



Negli anni 80'

Aumento del degrado ambientale

Inquinamento

Incidenti

Aumento della percezione ambientale da parte del pubblico

Incremento della attenzione alle informazioni ambientali

Aumento della sensibilità ambientale

Risposta CE

- **Regolamenti**
- **Proposte**
- **Raccomandazioni**

Introduzione di una politica di prevenzione ambientale



EUROPA

2° e 3° Programma di azione ambientale (1983)

Con il secondo e terzo programma d'azione si rafforza l'approccio preventivo della protezione ambientale attraverso l'invito ad integrare gli aspetti ambientali nella pianificazione e nelle azioni in tutti i settori economici e sociali ed a porre particolare attenzione sull'impatto ambientale come principale strumento di integrazione.

Atto unico Europeo – 1986

(ratificato dall'Italia con la legge 23/12/1988 n. 909)

Inoltre con il nuovo trattato si introduce un nuovo Titolo (VII) nella parte terza del trattato di Roma dedicato all'ambiente ove sono indicati le finalità dell'azione comunitaria in campo ambientale:

- **La salvaguardia, la protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente**
- **La protezione della salute umana**
- **L'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.**



EUROPA

4° Programma di azione ambientale (1987-1992)

La Commissione ribadisce la stretta osservanza delle norme ambientali con l'obiettivo di:

- **preservare, prevenire e migliorare la qualità dell'ambiente**
- **contribuire a proteggere la salute dell'uomo**
- **assicurare un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali.**



Questi obiettivi verranno perseguiti attraverso gli anni con la definizione di norme per ridurre e prevenire l'inquinamento.


La politica ambientale europea si arricchisce di numerosi atti legislativi soprattutto direttive tecniche che stabiliscono limiti di accettabilità e parametri per i diversi tipi di emissione e per i ricettori ambientali. Sono le cosiddette politiche di Command e control che impongono uno standard e richiedono la verifica del rispetto di questi standard.



In 20 anni (1972-1992) la comunità ha adottato circa 200 atti legislativi relativi all'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, la gestione dei rifiuti, alla sicurezza dei prodotti chimici e delle biotecnologie, alla normalizzazione dei prodotti, alla valutazione dell'impatto sull'ambiente e alla protezione della natura



Legislazione comunitaria (1953 – 2004)



Nuovo Trattato (1992) Trattato di Maastricht

Ratificato con legge 3/11/1992, n. 454

- **Precisazione degli scopi e contenuti delle competenze comunitarie in campo ambientale**



EUROPA

5° Programma d' azione ambientale (1992)

Nel 1992 la Comunità Europea riconosce che le politiche di Command e Control da sole non sono sufficienti a garantire un elevato standard di protezione ambientale.

Con il quinto programma di azione viene introdotta una nuova politica ambientale basata sullo sviluppo sostenibile e sulla condivisione delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti.



EUROPA

Trattato di Amsterdam (1997)

"La promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e l'elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo" rientra tra gli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea.

- **Rafforzamento del principio di integrazione**
- **Enfatizzazione del principio di sviluppo sostenibile**



EUROPA

Consiglio europeo di Goteborg (15-16 giugno 2001)

Il Consiglio europeo di Goteborg ha approvato la strategia per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea, affermando il principio secondo il quale nella definizione delle politiche di intervento deve essere considerato preventivamente il loro impatto economico, sociale ed ambientale.



EUROPA

6° Programma di azione ambientale (2002)

Il Sesto programma considera come elemento centrale per rispondere alle sfide di carattere ambientale la legislazione e come elemento prioritario la completa e corretta attuazione delle normative esistenti.

Il quadro normativo-legislativo di protezione ambientale e l'efficienza tecnico-logistica del sistema dei controlli, che costituiscono il cosiddetto approccio di “comando e controllo”, vengono considerati insufficienti da soli a garantire e sostenere una strategia di sviluppo sostenibile. Essi sono tuttavia requisiti indispensabili per un'efficace azione ambientale.



Strategia nazionale ambientale per lo sviluppo sostenibile (delibera CIPE n. 57/2002) [\[1\]](#)

Disposizioni in materia di protezione dell'ambiente devono essere integrate in tutte le politiche e le azioni comunitarie, richiamando e definendo in tal modo le modalità di attuazione di uno dei principi del diritto comunitario espresso dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam che: "le necessità della protezione ambientale devono essere integrate nella definizione e implementazione delle politiche e delle attività comunitarie (....), in particolare con l'ottica di promuovere lo sviluppo sostenibile".

- [\[1\]](#) . Gazzetta Ufficiale N. 255 del 30 Ottobre 2002 CIPE Deliberazione 2 agosto 2002 – art. 1, comma 5.



La VIA nel Piano di azione

- **Riconferma come strumento principale per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità la integrazione del fattore ambientale in tutte le politiche di settore.**
- **La sostenibilità delle singole opere assicurata con un'efficiente ed efficace applicazione della VIA e la sostenibilità dei piani e programmi va verificata mediante la valutazione ambientale strategica (Direttiva 2001/42/CE) anticipando, già nella fase della pianificazione e programmazione, la ricerca delle condizioni di sostenibilità ambientale nelle scelte di piano.**



Strategia di azione ambientale per uno sviluppo sostenibile

- **La VIA come strumento, sistematico, efficiente ed efficace l'applicazione**
- **Gli Osservatori Ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle pronunce di compatibilità ambientale, il monitoraggio dei problemi ambientali in fase di realizzazione delle opere di particolare rilevanza.**
- **La VIA sulle singole opere non è sufficiente a garantire la sostenibilità complessiva ma questa deve essere integrata a monte con Piani e programmi che abbiano già assunto i criteri necessari alla sostenibilità ambientale.**



La VIA in Europa

Direttiva 85/337/CEE

Nel **1985** introduce la VIA nell'Unione Europea, imponendo la valutazione dell'impatto ambientale per determinate categorie di opere.

Direttiva 97/11/CE

Presentata a valle dei primi anni di applicazione (nel 1993) e dopo una revisione critica, costituisce l'evoluzione della Direttiva 85/337/CEE.

- Fissano i principi fondamentali della VIA che i Paesi membri dovranno recepire.
- Individuano negli Allegati I e II le categorie di opere soggette a VIA
- Introducono le fasi di “screening” e “scoping”;



Direttiva VIA 97/11/CE - Art. 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- **l'uomo, la fauna e la flora;**
- **il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;**
- **i beni materiali ed il patrimonio culturale;**
- **l'interazione tra i precedenti fattori**



Direttiva sulla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento IPPC (Dir 96/61/CE)

- **Ambito di applicazione**
- **Prevenzione e riduzione integrata (aria, acqua, suolo, produzione rifiuti) dell'inquinamento proveniente da determinate attività (Impianti industriali) al fine di conseguire un livello adeguato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicata la disposizione della direttiva VIA.**
- **Attività in gran parte ricomprese negli allegati I e II della Direttiva VIA.**
- **L'autorizzazione non è più per settore di inquinamento (scarichi idrici, emissioni in aria, rumore, smaltimento rifiuti) ma per singoli impianti e attività.**



La VIA in Europa

Recepimento ESPOO - Impatto transfrontaliero

- **Obbligo della comunicazione di uno Stato membro nel caso in cui un progetto possa influenzare in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro**
- **Descrizione del progetto con tutte le informazioni disponibile circa il suo eventuale impatto transfrontaliero**
- **Informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata.**



Direttiva 2003/35/CE

- **Modifica la Direttiva 97/11/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.**
- **Prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia**

Obiettivo è quello di contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti dalla “Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale”, fatta ad Arhus il 25 giugno 1998.



Direttiva 01/42/CE

concernente “la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente” VIA Strategica o VAS.



Convenzione di Aarhus: 25 giugno 1998.

“ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO AI PROCESSI DECISIONALI E L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE”.

Obiettivo programmatico:

contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato per la salute ed il benessere, spettante a ciascun individuo delle generazioni attuali e future, sensibilizzando i cittadini sui problemi ambientali favorendo l’accesso all’informazione e la loro partecipazione al processo decisionale.

Intervento strutturato in tre settori principali:

- sviluppare l’accesso dei cittadini alle informazioni di cui dispongono le autorità pubbliche;
- favorire la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali aventi effetti sull’ambiente;
- estendere le condizioni per l’accesso alla giustizia in materia ambientale.



Convenzione di Aarhus

La Convenzione è costituita da 3 pilastri:

- **accesso alle informazioni ambientali;**
- **partecipazione del pubblico ai processi decisionali;**
- **accesso alla giustizia in materia ambientale.**

La Convenzione:

- garantisce diritti minimi ai cittadini con riferimento ai tre pilastri;
- incrementerà i diritti dei cittadini in molti Paesi dell'area regionale europea ed influenzerà i processi decisionali, specie nei Paesi con regimi democratici più recenti.

La Convenzione consta di 22 articoli e di 2 allegati.



Convenzione di Aarhus

Articolo 6. Partecipazione del pubblico alle decisioni relative ad attività particolari.

Ciascuna parte:

- applica le disposizioni della Convenzione quando trattasi di decidere di autorizzare o meno le attività elencate nell'allegato I della Convenzione;
- applica anche le disposizioni della Convenzione, in conformità al diritto interno, quando trattasi di prendere una decisione in merito ad attività non elencate nell'allegato I della Convenzione che possono avere un effetto importante sull'ambiente. Le parti possono determinare caso per caso (procedura di screening) se l'attività proposta è soggetta alle disposizioni enumerate nella Convenzione.



Convenzione di Aarhus

➤ Da notare:

la lista delle attività elencate nell'**allegato I** della **Convenzione di Aarhus** si basa sulle categorie di opere elencate nella Direttiva 85/337/CEE (VIA), nella Direttiva 96/61/CE (IPPC) e nella Convenzione di ESPOO (VIA in un contesto transfrontaliero del 25 febbraio 1991) con alcune modificazioni.

Questa include tutte le attività che, in conformità al diritto interno, richiedono la VIA con la partecipazione del pubblico.



Convenzione di Aarhus Articolo 7

Partecipazione del pubblico in materia di piani, programmi e politiche relative all'ambiente.

Ciascuna parte effettua disposizioni pratiche appropriate e/o altre disposizioni affinché il pubblico partecipi all'elaborazione di piani e programmi relativi all'ambiente in un quadro trasparente ed equo dopo avergli fornito le informazioni necessarie.

La Convenzione stabilisce una serie di obblighi affinché nella predisposizione di piani e programmi (riferimento alla VAS) sia consentita la partecipazione del pubblico al processo decisionale in materia di ambiente.



Convenzione di Aarhus

RATIFICA DELLA CONVENZIONE

Legge 16 marzo 2001, n. 108.

“Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998”.

Autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione fatta ad Aarhus del 25 giugno 1998.

Piena ed intera esecuzione della Convenzione a decorrere dalla data della entrata in vigore cioè il 90° giorno che segue la data di deposito del 16° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o d’adesione (art. 20).



Esempi di applicazione di VIA in altri stati europei

Inghilterra

REGOLAMENTO GOVERNATIVO
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT

AUTORITA' COMPETENTI

AUTORITA' LOCALI

FASE DI SCOPING

LE AUTORITA' LOCALI, DI SETTORE E IL DOE FORNISCONO
INDICAZIONI SULLE MODALITA' E SUGLI AMBITI DELLA VIA.

LA LEGGE INGLESE NON PREVEDE L'OBBLIGO PER IL
PROPONENTE DI COINVOLGERE IL PUBBLICO IN QUESTA FASE



Esempi di applicazione di VIA in altri stati europei

Inghilterra

LA PROCEDURA

- L'ENTE RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE RENDE DISPONIBILE AL PUBBLICO IL PROGETTO
- VIENE INDETTA UNA INCHIESTA PUBBLICA
- IL PUBBLICO PUO' PRESENTARE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI
- EVENTUALE NEGOZIAZIONE TRA PROPONENTE E AUTORITA' LOCALE DI PIANIFICAZIONE
- DECISIONE FINALE



Esempi di applicazione di VIA in altri stati europei

Francia - L.N. 629/1976

DECRETO MINISTERIALE 1141/1977

AUTORITA' COMPETENTI

**AUTORITA' TITOLARE DELLA FUNZIONE DI AUTORIZZAZIONE
DEL PROGETTO**

**IL MIN. AMBIENTE PUO' INTERVENIRE D'UFFICIO O SU
RICHIESTA**

FASE DI SCOPING

**IL CONTENUTO DELLO SIA DIPENDE DALL'IMPORTANZA DEI
LAVORI E DALLA LORO INCIDENZA SULL'AMBIENTE.**

**LA L.630/1983 STABILISCE CHE LA REALIZZAZIONE DI OPERE
E' PRECEDUTA DA UNA INCHIESTA PUBBLICA.**



Esempi di applicazione di VIA in altri stati europei

Francia

LA PROCEDURA

- INCHIESTA PUBBLICA
- IL COMMISSARIO DEL GOVERNO E' RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA DECISIONE FINALE – HA AMPI POTERI E PUO' DECIDERE INDIPENDENTEMENTE DAI RISULTATI DELL'INCHIESTA
- NOMINA UN COMMISSARIO INQUIRENTE CON IL COMPITO DI VERIFICARE LA COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE , CHIEDERE INTEGRAZIONI, RISPONDERE ALLE DOMANDE DEL PUBBLICO E PRENDERE LE INIZIATIVE RITENUTE NECESSARIE
- IL COMM. INQ. REDIGE RAPPORTO FINALE
- IL COMM. INQ. REDIGE ANCHE UN PARERE MOTIVATO IN CUI ESPLICITA LA PROPRIA POSIZIONE IN MERITO AL PROGETTO
- IL COMMISSARIO DI GOVERNO (O IL MIN. AMBIENTE) EMETTE LA DETERMINAZIONE FINALE



La Commissione europea ha pubblicato tre Guide che riflettono l'attuale legislazione europea e lo stato attuale delle migliori pratiche in materia.

Questi documenti si riferiscono a tre precisi momenti del processo di valutazione ambientale.

Screening

Scoping

Review



Conclusioni

- **Prevenzione degli impatti negativi di un progetto sull'ambiente.**
- **Introduzione di un modello decisionale che tiene conto della protezione dell'ambiente.**
- **Introduzione di un modello di consultazione del pubblico e delle Organizzazioni Non Governative di protezione dell'ambiente.**
- **Obbligo di raccolta delle informazioni in cooperazione tra i proponenti l'opera, le Amministrazioni pubbliche e i cittadini.**
- **Concorso di tutte le informazioni sull'insieme dell'impatto ambientale di un intervento allo scopo di consentire la valutazione dell'importanza degli impatti e di esaminare le alternative.**



Esito conclusivo

- **Decisione – Autorizzazione alla realizzazione**
- **Mitigazione per evitare o minimizzare ulteriori impatti**
- **Correzione con azioni di ripristino, riabilitazione, risanamento o recupero**
- **Introduzione di misure di compensazione**
- **Realizzazione di un sistema di monitoraggio ambientale**

